

EDITORIALE**PAG. 02****SOGGETTI INABILI E LAVORO****PAG. 03****LARECESSIONE SI COMBATTE****CON IL VERDE****PAG. 09****ANCHE I CALL CENTER HANNO****LE LORO LEGGI****PAG. 11****IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI:****CHIARIMENTI FISCALI****PAG. 15****IRAP E RISARCIMENTI****PAG. 22****FINANZA UNITA**

Anno XXI - Numero 2 - Marzo 2009

Poste Italiane Spa - Sped. in abb. postale - D.L.353/2003

(conv. in L. 27/02/2004 n.46) art.1 comma 1, DCB Milano.

Amministrazione Redazione e Ufficio Corrispondenza:

FIM SERVICE SNC

via Milano, 14/H - casella postale n. 100 - 20064 Gorgonzola (MI)

Tel.: 029516912 Fax: 029516913

Via Bolama, 7 - 20126 Milano

www.fimservice.it -info@fimservice.it

Direttore Responsabile:

Francesco Inzitari (f.inzitari@fimservice.it)

Direttore Tributario: Rosario Morgante**Redattori:** Danilo Zanelli, Dunia Rahwan**Graphic Designer:** Francesca Sarcina**Stampa:** FAENZA INDUSTRIE GRAFICHE

Via Vittime Civili di Guerra, 35 - 48018 Faenza (RA)

La pubblicazione ottempera a quanto stabilisce il D.L. 50/92 sul diritto di recesso da notificare in forma scritta, entro 10 giorni dalla data del ricevimento periodico.

Prezzo di copertina 6,67 euro più contributo stampa libero

Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 i dati degli abbonati potranno

essere cancellati in qualsiasi momento dietro semplice richiesta scritta al fax n. 02.9516913

Ogni abbonamento ha la durata di anni uno a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso. La Direzione declina ogni responsabilità per le opinioni espresse dagli autori nei testi.

Inoltre, avverte gli abbonati che gli addetti alla diffusione della rivista, non fanno parte della Pubblica Amministrazione ed è escluso che possano qualificarsi per tali.

Gli abbonati ai quali, a causa di disguidi postali, non venissero regolarmente recapitati i numeri della rivista, sono invitati a farne segnalazione all'Ufficio Corrispondenza.

Autorizzazione del tribunale di Milano n.637 del 01/08/1989.

Iscrizione al Registro Nazionale della Stampa al n. 2799 del 02/04/1990

Registro dell Imprese di Milano iscrizione n. 293524

Tribunale di Milano sezione ordinaria il 19/02/96

Registro Ditte n.1309137 il 05/06/89.

Centro di consulenza gratuito: riservato agli abbonati

Tel.: 02.9516912 Fax.: 02.9516913

EDITORIALE: SOCIAL NETWORK

Facebook è entrato nelle nostre vite. Il più diffuso Social Network del mondo è un grande attrattore che conta circa 150 milioni di utenti nel mondo, 5 milioni solo in Italia. Un successo con pochi precedenti, destinato ad assumere proporzioni sempre più colossali. Difficile trovare un possessore di Pc provvisto di connessione internet capace di restarne fuori. Anche chi non ne ha sentito parlare rischia di essere irretito. Qualcuno, prima o poi inviterà lo ad iscriversi. Le aziende hanno fiutato l'affare e già si parla di Facebook-marketing. Il fenomeno ha avuto grande risonanza mediatica, soprattutto per il tempo dedicato alla comunicazione virtuale da parte dei dipendenti pubblici e privati, tempo inevitabilmente sottratto al lavoro e alla produttività. Ma c'è un altro aspetto che rende i social network insidiosi: la protezione dei dati personali. I nostri amici virtuali, senza distinzioni, possono seguire le nostre conversazioni pubbliche, leggere i nostri dati, possono conoscere o intuire la nostra rete di relazioni, guardare nostre foto (talvolta imbarazzanti), intrufolarsi nella nostra vita. Tutto questo a patto che, ovviamente, non vengano prese adeguate precauzioni. Le istituzioni, ad alti livelli, hanno lanciato l'allarme da tempo, cercando di mettere in guardia i cittadini meno accorti. Nel 2008 78 autorità nazionali per la protezione dei dati personali (istituzioni indipendenti equivalenti al nostro garante della privacy) hanno siglato una "Risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network", contenente una serie di raccomandazioni rivolte agli utenti. L'importante accordo è stato raggiunto in occasione della 30esima Conferenza internazionale di tali authority, svoltasi a Strasburgo. Uno dei maggiori pericoli è il riutilizzo di dati e foto per creare profili fantasma. Da evitare, assolutamente, l'utilizzo del

numero di casa a l'inserimento dell'indirizzo. Consigliabile l'utilizzo di un pseudonimo, per limitare la rintracciabilità del profilo da parte di ospiti indesiderati. Inoltre, nel rispetto del principio che dice "non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te", prestare la massima attenzione nel diffondere informazioni o foto che riguardano altre persone. Anche i gestori dei social network devono preferire configurazioni rispettose della riservatezza (cosa che quasi mai avviene, per la verità). Naturalmente speciale attenzione è dedicata ai minori, più facilmente soggetti a raggiri per mancanza di esperienza. questo delicatissimo tema è stato affrontato dal nostro Garante della privacy anche durante la "Giornata europea della protezione dei dati personali", una ricorrenza annuale dal 2007, quest'anno espressamente dedicata a Facebook, Myspace e compagnia bella. Titolo della giornata, evocativo e metaforico, era "Social network: attenzione a non cadere nella rete". Il dibattito, avvenuto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, si è sviluppato attraverso il confronto con una delle categorie maggiormente esposte ai rischi derivanti dall'uso smodato di queste reti virtuali: gli studenti.



SOGGETTI INABILI E LAVORO

Segnaliamo una circolare Inps, introdotta per chiarire una disposizione del decreto legge n. 248 del 2007: l'articolo 46, che ha modificato il tenore dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222. La norma ha introdotto rilevanti novità in tema di agevolazioni per i soggetti inabili, aggiungendo i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. "La nuova normativa – leggiamo nella circolare – in particolare definisce le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che deve, peraltro, avere finalità terapeutica, l'importo del trattamento economico che deve essere corrisposto al soggetto inabile ed amplia i datori di lavoro presso cui la predetta attività può essere svolta da parte dei figli inabili maggiorenni superstiti, al fine del riconoscimento e/o della permanenza del diritto alla pensione ai superstiti".

INPS

Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009

OGGETTO: Articolo 46 del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248 recante "Disposizioni in favore di soggetti inabili".

SOMMARIO: Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007.

1. Premessa

Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 è stata pubblicata la legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 dicembre 2007.

Il suddetto provvedimento legislativo contiene, tra l'altro, nuove disposizioni in favore di soggetti inabili.

Si tratta, in particolare, dell'articolo 46 che ha introdotto modifiche all'articolo 8 della

legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'articolo 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, nella disposizione previgente alle modifiche in esame, stabilisce che "1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa".

L'articolo 46 del menzionato decreto-legge, n. 248, ha aggiunto dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 222 del 1984, i seguenti commi:

"1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e



lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903.

1-ter. L'importo del trattamento economico corrisposto dai datori di lavoro ai soggetti di cui al comma 1-bis non può essere inferiore al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti incrementato del 30 per cento.

1-quater. La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma 1-bis e' accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti.

Omissis"

Le disposizioni previste dall'articolo 46 del decreto-legge n. 248 modificano radicalmente la disciplina del riconoscimento o del mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti nei confronti soggetti inabili, ovvero dell'incompatibilità esistente tra l'inabilità riconosciuta ai figli inabili con il conseguente diritto alla reversibilità della pensione del genitore deceduto, e l'attività lavorativa svolta dai figli inabili presso datori di lavoro, diversi dai laboratori protetti e dalle cooperative sociali, che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999.

La nuova normativa, in particolare, definisce le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa che deve, peraltro, avere finalità terapeutica, l'importo del tratta-

mento economico che deve essere corrisposto al soggetto inabile ed amplia i datori di lavoro presso cui la predetta attività può essere svolta da parte dei figli inabili maggiorenni superstiti, al fine del riconoscimento e/o della permanenza del diritto alla pensione ai superstiti.

Con la presente circolare si forniscono i chiarimenti necessari per l'applicazione delle richiamate disposizioni normative.

2. Destinatari

Sono destinatari della disposizione in oggetto gli inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti, i quali svolgono attività lavorativa al compimento del 18° anno di età, ovvero la intraprendono dopo il compimento della maggiore età.

Sulla base della normativa vigente fino al 30 dicembre 2007 lo svolgimento della citata attività lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti.

La disposizioni in esame prevede, invece, che gli interessati mantengano il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti (comma 1 bis aggiunto all'articolo 8 della legge n. 222 del 1984):

- l'attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
- l'attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui

all'art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;

- la durata dell'attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali

GLOBAL RECUPERI SRL

Via Bignami, 3/B
40051 ALTEDO
BOLOGNA
tel.: 051875826

Peraltra la disposizione in esame ha aggiunto anche un ulteriore comma 1-ter al citato articolo 8 della legge n. 222 del 1984 nel quale si prevede che l'importo del trattamento economico corrisposto ai soggetti in parola non può essere inferiore all'importo del trattamento minimo maggiorato del 30%.

Si precisa primariamente che tale ultima disposizione ha un contenuto prettamente lavoristico, essendo finalizzata a tutelare il lavoratore inabile garantendogli un trattamento economico non inferiore all'importo indicato senza alcun effetto sotto il profilo previdenziale in trattazione nella presente circolare.

Pertanto, il verificarsi della circostanza da ultimo esaminata non rappresenta una condizione per il conseguimento o la conservazione del diritto alla pensione ai superstiti da parte dell'inabile che sia impegnato o che intraprenda un'attività lavorativa.



2.1 Verifica delle condizioni soggettive

L'articolo 22, 1° comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903, dispone, tra l'altro, che nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione ivi previste, spetta una pensione "ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della morte".

In deroga al principio secondo cui le condizioni richieste dalla legge ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità debbono sussistere alla data del decesso dell'assicurato o del pensionato, il figlio riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data di morte dell'assicurato o del pensionato e quella di compimento del 18° anno di età conserva il diritto alla pensione ai superstiti anche dopo il compimento di tale età. (L. 21.07.1965 n.903 art. 22, 8° comma).

Ai fini della concessione della pensione ai superstiti a favore di soggetti inabili aventi causa da assicurato o pensionato deceduto successivamente al 30 giugno 1984, trova applicazione la definizione di inabilità di

cui all'art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui "si considerano inabili le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa...".

2.2 Verifica del requisito del carico

Il 7° comma dell'articolo 22 della citata legge n. 903 dispone altresì che "ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro ... si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa".

Il termine "sostentamento" implica sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del de cuius.

Ne consegue che ai fini della concessione della pensione ai figli di età superiore ai 18 anni e inabili, è richiesto che, alla data del decesso del dante causa, fossero a suo carico: la condizione del carico deve considerarsi soddisfatta quando in concreto il figlio superstite faccia valere il requisito della non autosufficienza economica e quello del mantenimento abituale da parte del genitore deceduto.

Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, devono ricorrere in concreto due distinte circostanze:

a) uno stato di bisogno del superstite determinato dalla